



Die Gewerkschaft.
Le Syndicat.
Il Sindacato.

UNIA

Cassa Disoccupazione

competente – personale – efficiente

Lavoratori frontalieri italiani

Diritto all'indennità di disoccupazione svizzera. A quali condizioni?

Chi può chiedere l'indennità di disoccupazione svizzera? Il lavoratore frontaliero, il cui grado di impiego è ridotto a seguito di una disdetta, ha diritto all'indennità di disoccupazione svizzera fintanto che continua ad essere occupato a tempo parziale, senza interruzioni, per il medesimo datore di lavoro.

Anche 1 solo giorno di interruzione del rapporto di lavoro conduce alla negazione del diritto all'indennità di disoccupazione svizzera e la competenza per il versamento delle prestazioni di disoccupazione passa allo Stato di residenza.

Rispetto del termine di disdetta legale/contrattuale Se il datore di lavoro riduce il grado di impiego senza rispettare il termine di disdetta legale/contrattuale, allora il diritto all'indennità di disoccupazione svizzera non può essere riconosciuto durante il periodo di disdetta legale/contrattuale.

In questa evenienza, il diritto all'indennità di disoccupazione svizzera può essere riconosciuto dal 1° giorno seguente la fine del termine di disdetta legale/contrattuale.

Dove annunciarsi Ad uno degli uffici della cassa disoccupazione Unia e all'ufficio regionale di collocamento (URC) competente. La cassa disoccupazione Unia vi indicherà l'URC competente.

Quando annunciarsi È consigliabile annunciarsi alla cassa disoccupazione Unia appena ricevuta la disdetta del contratto di lavoro o al più tardi il primo giorno a partire dal quale si rivendica il diritto all'indennità di disoccupazione. Ci si può comunque annunciare anche dopo la riduzione del grado di impiego, ma al più tardi entro 12 mesi dalla riduzione del grado di impiego.

Quali condizioni vanno adempiute Tra le varie condizioni da adempiere per aver diritto all'indennità di disoccupazione svizzera, vi sono quelle di aver lavorato quale salariato almeno 12 mesi complessivamente nei due anni precedenti l'annuncio alla disoccupazione e di essere disponibile ad essere collocato in un altro impiego in Svizzera.

A quanto ammonta l'indennità di disoccupazione In principio, l'indennità di disoccupazione svizzera copre l'80% della perdita di salario, rispettivamente il 70% della perdita di salario, se non si hanno figli a carico.



Die Gewerkschaft.
Le Syndicat.
Il Sindacato.

T 091 821 10 40 – viale Stazione 33
T 091 862 12 44 – via Giovannini 2

T 091 735 35 80 – via della Posta 8
T 091 611 17 11 – via Vedeggio 1

T 091 640 64 30 – via al Gas 8

BELLINZONA
BIASCA
CHIASSO
LOCARNO
MANNO
MASSAGNO
MENDRISIO



Cassa Disoccupazione
competente – personale – efficiente

piazza G. Buffi 6 – T 091 835 50 45
via Giovannini 2 – T 091 862 12 44
via Bossi 12 – T 091 682 92 02
via della Posta 8 – T 091 756 20 20

via Genzana 2 – T 091 961 83 83